

DECRETO-LEGGE N. 75 DEL 2023: ORGANIZZAZIONE PA, AGRICOLTURA, SPORT, LAVORO E GIUBILEO 2025 (DL PA2)

Il 22 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge n. 75 del 2023**, recante disposizioni urgenti in materia di **organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, di **agricoltura**, di **sport**, di lavoro e per l'organizzazione del **Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**.

A poche settimane dal precedente, arriva quindi un nuovo decreto, il cosiddetto **“PA 2”**, che **dovrebbe occuparsi** essenzialmente di **Pubblica Amministrazione**, settore nevralgico e decisivo per il futuro del Paese. **“Dovrebbe”**, perché nei fatti, invece, questo **non succede**.

Come ha sottolineato nel suo [intervento in Aula il deputato del PD-IDP Anthony Emanuele Barbagallo](#), si tratta infatti di un provvedimento che **“contiene misure insufficienti e inadeguate**, che non affrontano in modo strutturale e organico la **crisi di fabbisogno di personale** nella pubblica amministrazione in atto in questo momento nel Paese”. Tenendo presente che per i prossimi anni si prevede una vera e propria emorragia nei ruoli della PA, con 300 mila dipendenti che andranno in pensione entro il 2026 e 700 mila entro il 2030, **“un buon Governo”** – ha continuato Barbagallo – **“avrebbe utilizzato questa occasione per una grande operazione di rigenerazione del personale, anche con riferimento alle competenze, alla formazione e alla digitalizzazione, per costruire una pubblica amministrazione a misura di cittadino e pronta a dare risposte efficaci, a partire dai Comuni e, in particolare, dai Comuni del Mezzogiorno”**.

Prima ancora di entrare nel merito, anche in questa occasione va ribadito un aspetto che **“sta assumendo contorni francamente eclatanti”**, come ha messo bene in evidenza il [deputato del PD-IDP Emiliano Fossi](#) nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia, nel corso della quale ha osservato che **“in nove mesi è stata posta la fiducia 25 volte** (quasi tre volte al mese), quindi un record assoluto”.

Così come è un problema il **ricorso continuo alla decretazione d'urgenza**, anche quando non necessario. Nonostante il richiamo costante del Presidente Mattarella sull'eccessiva eterogeneità di alcuni **provvedimenti** considerati **omnibus**, anche in questo decreto oltre alle tante materie indicate nel titolo – sport, lavoro, agricoltura, Giubileo – sono contenute norme ordinarie in settori delicati e fondamentali, come la giustizia e la difesa. O come la cultura. Tanto che gli **articoli** sono passati **da 44 a 76**, con **dentro davvero di tutto**, compresa la norma ad personam che taglia il limite dei mandati dei presidenti delle federazioni sportive.

Per tornare alla pubblica amministrazione, mentre **“con il Governo Draghi”** – come ha ricordato il [deputato del PD-IDP Marco Sarracino](#) intervenendo in Aula – **“c'era stato un**

*impulso per provare a implementare le piante organiche della PA”, ora spicca con tutta evidenza la **“totale assenza di una visione d’insieme”**. Di più: si mette in atto **“una grande infornata di posizioni apicali solo per assecondare la **bramosia di potere”**, mentre sono **“trascurate le attese, le domande di chi la macchina, tra mille difficoltà, la fa funzionare tutti i giorni: impiegati, funzionari senza posizione dirigenziale, dirigenti che mettono l’anima per offrire a questo Paese una pubblica amministrazione in grado di dare risposte tra mille difficoltà, donne e uomini che non vedono, purtroppo, riconosciuto il loro lavoro”**.***

*Uno **spoil system arbitrario e continuo** al quale ormai siamo abituati e che si è manifestato in questo provvedimento non solo con la voglia di riportare sotto il diretto controllo del Governo l’operato di agenzie e organismi tecnici come l’**ANPAL**, ma anche con il tentativo, vanificato grazie al blocco di tutte le opposizioni, di riordinare il **Ministero della Cultura** con un emendamento che prevedeva l’aumento del numero di dipartimenti e di incarichi fiduciari del Ministro Sangiuliano.*

*Non si è invece riusciti a fermare, da questo punto di vista, la più classica operazione di occupazione politica messa in atto dalla maggioranza, che stravolgerà il profilo del **Centro Sperimentale di Cinematografia**, un’istituzione indipendente che ha quasi un secolo di storia ed è una colonna portante della formazione e del cinema italiano.*

*A fotografare la realtà che si nasconde dietro questo provvedimento, che mette solo **“una toppa qua e là”**, senza un vero **“piano straordinario di assunzioni”** e di **rilancio della pubblica amministrazione**, che non prevede gli investimenti che servirebbero su **“valorizzazione delle risorse umane e digitalizzazione”**, è stata la [deputa del PD-IDP Simona Bonafé](#) nella sua dichiarazione di voto finale.*

*Gli **unici spiragli positivi** si sono aperti grazie a **nostri emendamenti**, specie sul versante dello scorrimento delle graduatorie per rinnovare la pubblica amministrazione, in particolar modo nei piccoli Comuni. È stata anche accolta la nostra proposta per cui lo strumento delle convenzioni per lo scorrimento delle graduatorie Ripam in corso di validità – introdotto da un precedente emendamento, sempre a firma del PD, nel decreto **“PA 1”** – sarà utilizzabile immediatamente per le nuove assunzioni direttamente indicate in questo provvedimento. Attraverso la riformulazione di una serie di emendamenti da noi promossi e sostenuti, i nuovi limiti imposti dal Governo non riguarderanno né i bandi di concorso fino a 20 posti, né i concorsi per il personale educativo e scolastico dei Comuni e delle Unioni comunali, né tutti i concorsi dei Comuni sotto i 3 mila abitanti.*

*Insomma, di fronte a un provvedimento assai carente e limitato, privo di una strategia di respiro e visione per la pubblica amministrazione, il **nostro lavoro in Commissione** è riuscito a produrre **alcuni correttivi significativi** per facilitare l’accesso alla pubblica amministrazione da parte di nuove e più giovani energie e competenze, così importanti e vitali per le amministrazioni pubbliche, per il Paese e, soprattutto, per il servizio ai cittadini.*

*Per il resto, sulla **giustizia** non si fa **nulla** per stabilizzare – è stato bocciato un nostro emendamento che aveva questo obiettivo – i precari dell’ufficio del processo e nulla c’è di concreto sull’amministrazione penitenziaria, sul dramma delle carceri, sulle evidenti carenze di organico. Misure **insufficienti** anche sulla **sanità**. E sulla **scuola**, il Governo non pensa ai 14 mila docenti di ruolo che mancano in questo momento, non fa partire i percorsi abilitanti e addirittura toglie i fondi per i tirocini, non spende una parola sul dimensionamento*

scolastico, che è una delle previsioni che rischia di allargare ulteriormente il divario fra Nord e Sud.

Si tratta di un **provvedimento**, quindi, **del tutto inadeguato**, rispetto al quale il Gruppo del PD-IDP ha espresso ovviamente il suo **voto contrario** e che di seguito riportiamo nei suoi **contenuti principali**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" [AC 1239](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro.

ABROGAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 79 DEL 2023

Viene abrogato l'art. 2 del decreto-legge n. 79 del 2023, in materia di termine per l'emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui contenuto è confluito in questo decreto, all'art. 1-bis.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, CO. 1)

Si autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** e il **Dipartimento per le politiche della famiglia** a coprire i **posti dirigenziali aggiuntivi** loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma **in deroga ai limiti quantitativi previsti** per la Presidenza del Consiglio, al cui interno i due Dipartimenti sono collocati.

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (ART. 1, CO. 1-BIS E 1-TER)

Secondo quanto approvato in sede referente si autorizza il **Dipartimento per la trasformazione digitale** a coprire **posizioni dirigenziali** vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale il medesimo Dipartimento è collocato). Si autorizza anche lo svolgimento di **missioni con mezzo proprio**, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA PER LA CRISI IDRICA (ART. 1, CO. 2)

Previste disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle funzioni di **segreteria tecnica** della **Cabina di regia per crisi idrica** istituita dall'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2023. In particolare, si riduce da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento e si innalza il compenso ad essi riconosciuto fino a un importo massimo annuo di 75 mila euro.

FACOLTÀ PER LA CABINA DI REGIA E IL COMMISSARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI LEP DI AVVALERSI DEL NUCLEO PNRR STATO-REGIONI (ART. 1, CO. 3)

Riproducendo una norma in parte analoga prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e poi soppressa nel corso dell'esame parlamentare, si stabilisce che la **Cabina di regia** per la determinazione dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del **Nucleo PNRR Stato-Regioni**. Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle stesse condizioni, il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della Legge di Bilancio 2023, che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

DECLASSIFICAZIONE AUTOMATICA (ART. 1, CO. 4)

Con un intervento di interpretazione autentica dell'art. 42, co. 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della **declassificazione automatica**, si prevede che in caso di apposizione della classifica di segretezza di "riservato" la disposizione vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano **decorsi cinque anni** dalla data della relativa apposizione.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO AGLI ARCHIVI DI STATO DEI DOCUMENTI CONSERVATI DALL'AGENZIA NAZIONALE DELLA CYBERSICUREZZA (ART. 1, CO. 4-BIS)

In sede referente si è modificato l'art. 41, co. 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l'**Agenzia nazionale per la cybersicurezza** – con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cybernetico – al novero dei soggetti cui **non si applicano** gli **obblighi di versamento** agli **Archivi di Stato** dei **documenti** conservati dalle amministrazioni statali.

RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (ART. 1, CO. 5)

Si proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i **Ministeri** possono adottare i rispettivi **regolamenti di organizzazione** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'art. 17, co. 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al

coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

TRATTAMENTI ECONOMICI RESPONSABILI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI (ART. 1, CO. 5-BIS)

Con una modifica introdotta in sede referente si includono nel **trattamento economico dei responsabili** degli **uffici di diretta collaborazione dei Ministri** gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

ARMONIZZAZIONE INDENNITÀ AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ (ART. 1, CO. 5-TER E 5-QUATER)

Introdotta in sede referente disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i **trattamenti economici accessori** del personale delle aree dell'**Agenzia italiana per la gioventù** con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TERMINE PER L'EMANAZIONE DI DECRETI DI RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 1-BIS)

Introdotta nel corso dell'esame in sede referente una norma qualificata come di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo – circa il **termine temporale** per l'emanazione di alcuni **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, previsti per la **riorganizzazione** di alcune **strutture** della Presidenza stessa e alla quale può seguire la decadenza dalla titolarità degli incarichi dirigenziali interessati. In particolare, la norma sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello, originariamente previsto, del 21 giugno 2023.

FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIE FISCALI (ART. 1-TER)

In sede referente si è stabilito, tra le altre cose, di attribuire alla **Scuola nazionale della pubblica amministrazione** il compito di provvedere alla **formazione** superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del **personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, della **Agenzia delle entrate** e dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, nonché al **reclutamento** mediante specifico corso-concorso di dirigenti per queste stesse amministrazioni, definendone le modalità.

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (ART. 1-QUATER)

In sede referente si è incrementata la **dotazione organica** dell'ente **Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise** da 42 a 81 unità.

SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 2, CO. 1 E 2-QUATER)

Come riformulato in sede referente, si consente che le **pubbliche amministrazioni** possano assumere a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i **soggetti** già impegnati in **lavori socialmente utili o di pubblica utilità** richiamati dal co. 1 in posizione di lavoratori sovranumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. Si differisce poi dal 30 giugno al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CALABRIA (ART. 2, CO. 2-BIS E 2-TER)

In sede referente introdotte disposizioni dirette ad autorizzare la Regione **Calabria** a prorogare per un altro anno i **percorsi di politiche attive** per tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di **trattamenti di mobilità in deroga**.

TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE FUNZIONI DELL'ANPAL (ART. 3, CO. 1-6 E 7-14)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Dpcm di riorganizzazione del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** sono trasferite al Ministero stesso le **funzioni** esercitate dall'**ANPAL**, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP – e la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data **l'ANPAL viene soppressa**. In sede referente è stato anche disposto che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Si prevede, inoltre, la possibilità per il Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assuma la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia SpA.

RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIRIGENZIALE DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (ART. 3, CO. 6-BIS E 6-TER)

Con una modifica all'art. 1, co. 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, introdotta in sede referente, si autorizza il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** all'avvio di procedure di **reclutamento di personale**.

RIMODULAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E NORME PROCEDURALI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL MEDESIMO ISPETTORATO (ART. 3, CO. 15-16)

Si prevede una **rimodulazione** delle **posizioni dirigenziali** dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** e si modifica la procedura per la determinazione del riparto della **dotazione organica** dell'Ispettorato stesso e della connessa articolazione organizzativa dell'ente; il limite massimo della dotazione viene ridefinito in 7.846 unità, con una riduzione di 4 unità.

TRATTAMENTI ACCESSORI PERSONALE MINISTERI, ANPAL E ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (ART. 3, CO. 16-BIS)

Con una modifica all'art. 19, co. 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, introdotta in sede referente, si prevede che l'incremento del fondo di cui all'art. 1, co. 143, della Legge di Bilancio 2020 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai **trattamenti accessori** del personale dei Ministeri, anche quelli del **personale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro** e dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** dal 2023.

ASSOPREVIDENZA (ART. 3-BIS)

Secondo quanto stabilito in sede referente, si prevede che l'**Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza)** sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali eroga quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.

PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4)

Si dispone **una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa** del **Ministero della Difesa** basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, politica industriale nazionale e internazionale di settore e *procurement* degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEGLI ATENEI (ART. 5, CO. 1)

Si modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del **fondo per il finanziamento ordinario delle università** destinati alla valorizzazione del **personale**

tecnico-amministrativo. In particolare, si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità; si elimina il riferimento al criterio delle "specifiche attività svolte"; si elimina l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementalmente tra le singole istituzioni e dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo; si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; si introduce l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA (ART. 5-BIS)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato incrementato di circa 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 il **Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM.**

INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (ART. 6)

Si incrementa, di 2.500.000 euro per il 2023 e di 2.963.996 euro annui a decorrere dal 2024, il **Fondo risorse decentrate del Ministero della Salute**, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale.

ESTINZIONE DELLA SICILIANA SERVIZI DI EMERGENZA SPA-SISE PARTECIPATA DALL'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (ART. 7)

Si dispone l'**estinzione**, dal 1° luglio 2023, della società **Siciliana Servizi di Emergenza SpA-SISE** integralmente partecipata dall'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI. Si prevede un apposito bilancio di liquidazione delle attività e passività oggetto del trasferimento ad ESACRI, che gli organi della società partecipata da estinguere sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la predetta data del 1° luglio. Il trasferimento determina anche l'estinzione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento e non è soggetto ad alcuna tassa, imposta o tributo.

PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DEL REGISTRO TUMORI (ART. 8)

Disposte alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziato per garantire la piena operatività **delle reti oncologiche regionali**: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

DIRIGENZA SANITARIA (ART. 8-BIS, CO. 1)

Come stabilito nel corso dell'esame referente, si prevede che per il perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da Covid-19, e per l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a **68 anni il limite anagrafico** (attualmente pari a 65 anni) per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di **direttore generale di ASL, AO (Aziende Ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale**.

ABROGAZIONE DELLE NORME SULLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, PROFESSIONALE E TECNICA DEL SSN (ART. 8-BIS, CO. 2)

In sede referente è stata disposta l'abrogazione del co. 687, art. 1, della Legge di Bilancio 2019, che prevede a tutt'oggi la permanenza della **dirigenza amministrativa, professionale e tecnica** del **Sistema Sanitario Nazionale** nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, e pertanto senza un apposito accordo contrattuale. Questo a causa della mancata attuazione entro i termini dei criteri di delega previsti in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica, che stabiliva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del SSN nel ruolo unico della dirigenza regionale.

PROCEDURE ELETTORALI E DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI TERRITORIALI, E DEI RELATIVI ORGANI DISCIPLINARI, DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI (ART. 8-TER)

Come deciso in sede referente, si prevede una nuova disciplina per il **procedimento elettorale** degli organi dell'**ordine degli psicologi** e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della Salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

OPERATIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ART. 9, CO. 1)

Si aggiunge alla dotazione organica del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** una **posizione di dirigente generale**.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA (ART. 9, CO. DA 1-BIS A 1-SEXIES)

Istituito, in sede referente, l'**Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada**, definendone le attività e la composizione.

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ART. 10)

Si permette al personale trasferito all'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali** e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, dell'Agenzia stessa.

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO "CARO MATERIALI" (ART. 11)

Previste alcune misure di semplificazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure di **contrasto** del cosiddetto "**caro materiali**".

PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA (ART. 12)

Si incrementa la dotazione organica del **Ministero della Cultura** di **100 unità di personale** non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero.

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (ART. 12-BIS)

In sede referente è stata modificata la disciplina della **Fondazione Centro sperimentale di cinematografia**. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 13)

Introdotta **un posto** di **livello dirigenziale** generale presso il **Ministero della Giustizia**, per il rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

ASSUNZIONI NELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (ART. 13-BIS)

Previsto, in sede referente, l'aumento di 1.947 unità di personale della **dotazione organica** dell'**Amministrazione giudiziaria**, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei

funzionari e dispone che il relativo adeguamento delle tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (ART. 14)

In materia di **amministrazione penitenziaria** prevista la corresponsione di una indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

ACCESSO ALLA MAGISTRATURA (ART. 15)

Introdotte disposizioni in materia di modalità di **svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari** finalizzate, tra l'altro, ad integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti e a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni, per velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI PER I MAGISTRATI ONORARI (ART. 15-BIS)

Disciplinato, in sede referente, il **regime previdenziale** applicabile ai **magistrati onorari**, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

PERSONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ART. 16)

Si interviene in materia di trattamento accessorio spettante al **personale amministrativo** in servizio presso la **Scuola Superiore della magistratura**.

MODIFICHE ALL'ART. 94 DEL D.LGS. 150/2022 IN MATERIA DI DISCIPLINA TRANSITORIA PER I GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE (ART. 17)

Si differisce dal 30 giugno 2023 al **15 gennaio 2024** il **termine** a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla cosiddetta "riforma Cartabia" del processo penale in materia di **giudizi di impugnazione** nel **processo penale**.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 18)

Prevista una serie di misure riguardanti la **giustizia tributaria**. In particolare, tra le altre cose si dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029).

FUSIONE DELLA SOSE S.P.A. IN SOGEI S.P.A. (ART. 18-BIS)

Previsto, in sede referente, che la società **Sose S.p.A.** venga **fusa per incorporazione** nella società **Sogei S.p.A.**, ciò al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati. La disposizione prevede inoltre delle deroghe ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie volte a velocizzare la realizzazione dell'incorporazione in commento. Vengono altresì introdotte norme volte a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Vengono, infine, introdotte delle norme specifiche per i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A.

COMITATO ETS - EMISSION TRADING SYSTEM (ART. 19)

Introdotte modifiche alla disciplina del **Comitato ETS** principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso.

PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DEI DIRETTORI DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI (ART. 19-BIS)

Con una modifica introdotta in sede referente, si consente di **prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali** e la durata dei loro contratti, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto.

ATTIVITÀ DI RICERCA DI ISPRA ED ENEA (ART. 19-TER)

Prevista, in sede referente, l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'**attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)** e dell'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

DOCENTI DI POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO E PROCEDURE CONCORSUALI DEL PERSONALE DOCENTE (ART. 20, CO. 1)

Si modifica la disciplina in materia di **reclutamento del personale docente delle scuole**, prevedendo l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto

per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati" e l'inserimento – tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente – oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico e del Formez PA.

INTEGRAZIONE E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI (ART. 20, CO. 2)

Si interviene sull'art. 47, co. 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di **graduatorie**: quelle riguardanti i **concorsi ordinari** per il **personale docente** per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle riguardanti le **procedure concorsuali straordinarie** per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle **materie scientifiche e tecnologiche (STEM)**.

L'intervento è su due versanti: si **proroga la validità delle due tipologie di graduatorie** sino al loro esaurimento; si **circoscrive temporalmente**, per il futuro, la portata della **disposizione originaria** del suddetto articolo: da un lato dove stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall'altro lato precisando che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore di questa modifica.

FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE E DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (ART. 20, CO. 3, 3-BIS, 3-TER E 3-QUATER)

Si modifica la disciplina relativa al percorso di **formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie**. In particolare, tra le altre cose, si elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla; si prevede che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento; si prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con tre anni di servizio negli ultimi cinque, può essere sostenuta per non più di due volte; si prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale; si stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i

percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale; si stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'anno scolastico 2024/2025.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E AL PERSONALE ADDETTO (ART. 20, CO. 4-5)

Si prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito (MIM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati i **compensi** da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle **commissioni esaminatrici** dei **concorsi pubblici** banditi dal **MIM** per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del PNRR e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano stesso.

PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (ART. 20, CO. 6)

Si interviene in materia di **reclutamento degli insegnanti di religione cattolica**, rimodulando la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: si riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il MIM, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; Si aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI (ART. 20, CO. 6-TER)

In sede referente si è intervenuti sulla disciplina riguardante l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al **reclutamento di dirigenti scolastici** presso le istituzioni scolastiche statali, indetto nel novembre 2017. Si è intervenuti, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, al quale accedono i partecipanti al concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni.

GRADUATORIE PROVINCIALI DELLE SUPPLENZE PER I POSTI DI SOSTEGNO (ART. 20, CO. 6-QUATER)

Per quanto riguarda la formazione delle **graduatorie provinciali delle supplenze** per i **posti di sostegno**, in sede referente si è stabilito che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di tre punti.

RAFFORZAMENTO CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (ART. 21)

Si incrementa di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente **dotazione organica** del **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, autorizzato anche a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

RAFFORZAMENTO CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 22)

Si dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di **incarichi di funzione dirigenziale di livello generale**, previsti nella dotazione organica del **Ministero dell'Interno**, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'art. 19, co. 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e comunque nel limite massimo di due ulteriori unità.

ISTITUZIONE DELL'ISPettorato ASSISTENZA, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA (ART. 23)

Si istituisce un nuovo **Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico** al Dipartimento della **Pubblica sicurezza** del Ministero dell'interno.

FUNZIONALITÀ DELLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO (ART. 24, CO. 1-4 E 6)

Per la funzionalità delle **Prefetture-Uffici territoriali del Governo**, per un quinquennio a decorrere dal 2023 si destina al Ministero dell'Interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, rese disponibili al termine di ogni esercizio. Si fornisce anche, tra le altre cose, un **supporto di risorse umane** di livello **non dirigenziale**, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all'Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle **Province** interessate dallo **stato di emergenza** per gli **eventi alluvionali** verificatisi a far data dal **1° maggio 2023**.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO (ART. 24, CO. 5)

Si prevede che il **permesso di soggiorno** rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di **studio** possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di **lavoro** al di **fuori del sistema delle quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

ASSUNZIONI LAVORATORI STRANIERI (ART. 24, CO. 5-BIS)

Si autorizza il **soggiorno in Italia**, al di **fuori del meccanismo delle quote**, dei **lavoratori** che siano stati **dipendenti** per almeno **dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti** alla richiesta, di **imprese aventi sede in Italia** o di società da queste partecipate, **operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea**. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle imprese o società presenti nel territorio italiano.

LAVORATORI FRONTALIERI (ART. 24, CO. 5-TER)

In sede referente si sono estese al 31 dicembre 2023 e limitatamente “ai soli **lavoratori frontalieri** che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro” le disposizioni di cui al co. 1 dell'art. 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

PERSONALE DELLE SOPPRESSE AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A. LOCALE (ART. 25)

Si prevede la definitiva **confluenza** in un'**apposita sezione** ad esaurimento **dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno** del **personale** dirigenziale e non dirigenziale delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (**Agès**) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (**SSPAL**), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 26)

Rispetto al **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, si istituiscono **due uffici di livello dirigenziale** generale preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali e alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale. Si abbrevia a cinque settimane la durata del **corso di formazione** per l'accesso al ruolo dei **capi squadra e capi reparto** (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra.

ORGANICO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 27)

Si incrementa l'attuale dotazione organica dell'**Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** di ulteriori 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

AMPLIAMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ELARGIZIONE DA PARTE DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE (ART. 27-BIS)

Previsto l'**ampliamento** da ventiquattro mesi a cinque anni del **termine** per la presentazione della **domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive**, di cui alla legge n.44 del 1999.

ASSUNZIONI REGIONE CALABRIA E ASSUNZIONI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 28, CO. 1)

Si modificano le modalità – passando da superamento di prova selettiva a procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti – attraverso le quali le **amministrazioni comunali** della Regione **Calabria** sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i **tirocinanti** rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; si specifica poi che la possibilità di assumere **giovani laureati** con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, **studenti di età inferiore a 24 anni** con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi principi.

RISERVA DEI POSTI NEI CONCORSI PER DIRIGENTE COMUNALE (ART. 28, CO. 1-BIS)

Introdotta la possibilità di istituire una **riserva di posti**, non superiore al 50 per cento dei posti messi a bando, nei **concorsi per dirigente comunale**, per il personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni ed in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

UTILIZZO DI PERSONALE PRESSO COMUNI CON MENO DI 25 MILA ABITANTI (ART. 28, CO. 1-TER)

In sede referente è stata portata **da 15 mila a 25 mila abitanti** la **soglia demografica** entro la quale è riconosciuta ai **Comuni** la possibilità di servirsi dell'**attività lavorativa di dipendenti** a tempo pieno di **altre amministrazioni locali**, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

PERSONALE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA PROVENIENTE DA SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (ART. 28, CO. 2)

Introdotte disposizioni riguardanti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la **cybersicurezza nazionale**. Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale. E si prevede che per esso non applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell'inquadramento in ruolo.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (ART. 28-QUINQUIES)

Con una modifica introdotta in sede referente, si istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze una **Cabina di regia** per l'individuazione delle direttive in materia di **valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare**. La Cabina esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

FONDO PER IL SOSTEGNO AI COMUNI IN DEFICIT STRUTTURALE (ART. 28-SEXIES)

Modificata, in sede referente, la disciplina relativa del **Fondo per il sostegno dei Comuni in deficit strutturale**, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziare dalla Legge di Bilancio 2023, la capacità fiscale pro capite dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sia quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTRASTO DELLA PESTE SUINA AFRICANA (ART. 29)

Previsto un **potenziamento** dei **poteri** e delle attività svolte dal **Commissario straordinario** per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della **Peste suina africana**.

POTENZIAMENTO SISTEMI CONTROLLO PAC 2022/2027 (ART. 30)

Si interviene sulle attività svolte da Agecontrol Spa, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei **controlli** e del **contrasto** alle **frodi** di carattere **agro-alimentare**.

SETTORE ZOOTECNICO (ART. 31)

Si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**, che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni

relative al **comparto zootecnico** per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti.

IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA DELL'USO DEI SUOLI (ART. 32)

Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 18 milioni di euro per il 2024 per consentire la **completa realizzazione** della **Carta dell'uso dei Suoli**.

PLUSVALENZE (ART. 33, CO. 1 E 2)

Si allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano **plusvalenze patrimoniali**, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le **società sportive professionistiche**. Si introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE RELATIVA AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO (ART. 33, CO. 3 E 4)

Previsto reca un **rifinanziamento** del **Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale** relativa ai rapporti di **lavoro sportivo**.

SVOLGIMENTO DEI PROCESSI SPORTIVI (ART. 34)

Si prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le **penalizzazioni** che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano **applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva** e di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

RAZIONALIZZAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCESSI SPORTIVI (ART. 35)

Si modifica l'art. 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le **controversie** aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla **ammissione ai campionati dilettantistici** fino al 31 dicembre 2025 possano continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

CONTROLLI FINANZIARI SULLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE (ART. 36)

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, si stabilisce che le **società sportive professionistiche** siano sottoposte a **controlli** (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI.

REGIME IVA ATTIVITÀ DIDATTICA SPORTIVA (ART. 36-BIS)

Sono **esentate da IVA** le **prestazioni di servizi** strettamente connessi con la **pratica dello sport**, compresi quelli **didattici e formativi**, rese da organismi senza fine di lucro – compresi gli enti sportivi dilettantistici – nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

CREDITO D'IMPOSTA A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO (ART. 37)

Si rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati per gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

GIOCHI DI MILANO-CORTINA 2026 (ART. 38)

Si prevede l'esclusione per le **assunzioni di personale** a tempo determinato, effettuate dalla **Fondazione "Milano-Cortina 2026"**, dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SpA", nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

PERSONALE DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO PER I GIOCHI DI MILANO-CORTINA 2026 (ART. 39)

Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai **XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"**, si prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai Comuni di **Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto**, **non si applichino i limiti di spesa per lavoro flessibile** di cui all'art. 9, co. 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Si stabilisce poi che i suddetti Comuni possano anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio.

FUNZIONAMENTO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DELLE FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (ART. 39-BIS)

Modificati, in sede referente, alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli **statuti** delle **federazioni sportive nazionali** e delle **discipline sportive associate**, **eliminando**, tra le altre cose, il **vincolo** per cui il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di **tre mandati**. Analoghe modifiche sono state introdotte alla disciplina sugli statuti delle **federazioni sportive paralimpiche** e delle **discipline sportive paralimpiche**.

COMPOSIZIONE DEL TAVOLO TECNICO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI (ART. 40)

Si integra la composizione del **tavolo tecnico** incaricato della **mappatura** delle concessioni **demaniali**, aggiungendovi il Ministro per lo **sport** e i **giovani**.

VINCOLO SPORTIVO (ART. 41)

Si introduce una modifica della disciplina del cosiddetto **vincolo sportivo**, costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta. La modifica riguarda l'area del dilettantismo e prevede la possibilità che in deroga al divieto di vincolo sportivo gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino – a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro – una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (ART. 42)

Si riconosce un ulteriore periodo di **trattamento straordinario di integrazione salariale** per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, **alle imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso dei piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

RISORSE ALLA SANTA SEDE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER IL GIUBILEO 2025 (ART. 43, CO. 1-3)

Si autorizza la spesa di 7 milioni e 630 mila euro per il 2023, assegnati alla **Santa Sede** per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**. Si dispone che tali investimenti siano avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del Turismo per l'Italia, di un'intesa con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

ISCRIZIONE DI DIRITTO DELLA SOCIETÀ GIUBILEO 2025 NELL'ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE (ART. 43, CO. 4)

Si prevede che la **società "Giubileo 2025"** sia iscritta di diritto nell'**elenco delle stazioni appaltanti qualificate** di cui all'art. 63, co. 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

ADEGUAMENTO STRUTTURE SANITARIE DI EMERGENZA PER IL GIUBILEO 2025 (ART. 43, CO. 4-BIS E 4-TER)

In sede referente è stata autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026, per dare immediata attivazione alle procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annessi tecnologie sanitarie, dei **presidi sanitari** sede di Dea (Dipartimenti di emergenza e accettazione) e **Pronto Soccorso** che fanno parte della **rete del sistema di emergenza** del Servizio sanitario della Regione Lazio per l'**accoglienza dei pellegrini** in occasione del **Giubileo 2025**.